Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 9 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

R. decreto 19 maggio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1938-XVI, registro n. 27 Africa Italiana, foglio n. 130.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Pilo Matteo di Giovanni e di Peretti Francesca, nato a S. Teresa di Gallura (Sassari) il 18 marzo 1911, tenente complemento del 3° reggimento fanteria coloniale, 2° battaglione libico. — Comandante di plotone di punta d'avanguardia di una colonna in marcia, venuto a contatto col nemico, rimaneva ferito. Preoccupato solamente di dar tempo ai reparti retrostanti di raggiungere e rinforzare la posizione da lui occupata, si medicava sommariamente solo quando il suo compito era finito. Continuava quindi all'attacco alla testa di un plotone, contro l'avversario vincendo la tenace resistenza oppostagli e volgendolo in fuga, acconsentendo quindi di recarsi al posto di medicazione. Esempio di sereno coraggio ed alto sentimento del dovere. — Ariccìò, 22 febbraio 1937-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Bonaiuto Leonardo fu Salvatore e fu Carpintesi Concetta, nato a Canicattini (Siracusa) il 20 febbraio 1898, capitano s. p. e. del VI battaglione indigeni. — Comandante di compagnia fucilieri in avanguardia, con coraggio ed avvedutezza, in due distinte azioni, attaccava nuclei avversari numerosi che tentavano ostacolare la marcia di una colonna. In testa al proprio reparto e sempre primo ove maggiore era il pericolo, infondeva alla sua gente ardimento e slancio, procurando gravi perdite all'avversario. — Regione Ecce-riè-Sciogorà, 21-22 luglio 1936-XIV.

Capuano Luigi di Elmirto, nato a Roma il 23 settembre 1913, sottotenente complemento del X battaglione indigeni. — Comandante di sezione M. P. durante un ripiegamento, impegnato contro forze superiori, fu costante esempio ai dipendenti per calma e sprezzo del pericolo. Accortosi che una sua arma, perduti i serventi, stava per essere catturata, si slanciava alla testa di pochi audaci e dopo un corpo a corpo, riusciva a riprenderla. — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Ludovisi Giuseppe fu Luigi e fu Pezzoli Anna, nato a Bologna il 25 maggio 1906, tenente complemento del 1° squadrone eritreo. — Comandante di squadrone, saputo che armati ribelli, accerchiata una abitazione, stavano per sopraffare i difensori, d'iniziativa si portava sul luogo. Manovrando a piedi ed a cavallo, attraverso fitto bosco, con successivi contrattacchi, riusciva ad avere ragione del preponderante nemico, cui infliggeva forti perdite. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Mileto Stefano fu Vittorio e di Viezzoli Silvia, nato a Trieste il 15 marzo 1912, tenente di complemento del X battaglione indigeni. — Comandante di compagnia fucilieri, durante una ricognizione offensiva dava prova di perizia e valore. Nel ripiegamento premuto da ogni lato da ribelli, per tre volte contrattaccava alla testa dei suoi ascari con ardimento e slancio, infliggendo all'avversario gravi perdite e riuscendo a disimpegnarsi. — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Odero Giorgio di Federico e di Manenaro Maria, nato a Genova il 17 gennaio 1910, sottotenente di complemento del X battaglione indigeni. — Comandante di mezza compagnia in lungo combattimento, si distingueva per perizia e valore. Partecipava con slancio ed ardire a tre contrattacchi, infliggendo all'avversario numeroso, forti perdite. — Ancober 7 giugno 1936-XIV.

Vichi Aleano di Amelio e di Vitali Leonida, nato a Monsavito di Iesi (Ancona) il 3 febbraio 1909, sergente (6513) del X battaglione indigeni. — Volontariamente partecipò ad un'azione contro nuclei ribelli, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. D'iniziativa, sotto il fuoco avversario, prese d'assalto alcuni tucul ove si erano asserragliati gli avversari, fugandoli ed infliggendo loro perdite. — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Battiglia Umberto fu Andrea e fu Piazza Cornelia, nato a Ortonovo (Spezia) il 6 luglio 1909, sottotenente complemento del X battaglione indigeni. — Comandante di mezza compagnia in retroguardia, teneva arditamente testa all'avversario, contribuendo col suo valore a mantenere compatta l'efficienza del reparto provato da otto ore di combattimento ed efficacemente concorrendo a dare sicurezza alla colonna. — Ancober - Debra Brehan, 9 giugno 1936-XIV.

Bertoldi Umberto fu Giovanni e di Rodelli Luigia, nato a Rivarolo Mantovano (Mantova) il 18 giugno 1902, tenente complemento del 1° battaglione indigeni. — Con calma, perizia ed ardimento portava ripetute volte all'assalto il suo plotone, infliggendo all'avversario gravi perdite e costringendolo alla fuga. — Dobogoggio - Sciogorà - Argarà, 20-22 luglio 1936-XIV.

Bonarelli Ruggero di Giorgio e di Gallian Giuseppina, nato a Cuneo il 21 dicembre 1911, sottotenente s.p.e. del 1° battaglione indigeni. — Con calma e perizia guidava più volte i propri uomini all'attacco. Pressato dipoi da rilevanti forze avversarie, respingeva i reiterati attacchi, finchè sopraggiunti rinforzi, stroncava ogni ulteriore resistenza del nemico. — Sciogorà, 21-22 luglio 1936-XIV.

Carrai Gaetano di Americo e di Paoletti Lucia, nato a Terni l'8 maggio 1911 sottotenente complemento del III gruppo artiglieria da montagna indigeno. — Sottocomandante di una sezione di artiglieria, animatore dei dipendenti, in numerosi scontri contro ribelli, dava prove di valore e sprezzo del pericolo sotto il fuoco avversario. — Sciogorà - Argarà, 20-21-22 luglio 1936-XIV.

Cometti Quetrolo Carlo di Umberto e di Lanata Erminia, nato a Genova il 16 maggio 1908, tenente complemento del 1° battaglione indigeni. — Comandante di plotone, si slanciava con impeto, alla testa del suo reparto, alla conquista di una importante altura, determinando la fuga disordinata dei ribelli che lasciavano sul campo, dopo accanita difesa, numerosi morti. — Monte Bocan, 22 luglio 1936-XIV.

Dalzini Giambattista di Giovanni, nato a Milano il 27 novembre 1911, sottotenente del VII battaglione indigeni. — Comandante di un plotone avanzato, assaltava con capacità e valore, una casa saldamente occupata da nuclei ribelli. Avuto ordine di disimpegnarsi, effettuava il movimento con calma e perizia. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Dania Claudio fu Casimiro e fu Bonini Clementina, nato a Genova il 4 aprile 1897, tenente complemento del XIII battaglione indigeni. — Comandante di compagnia fucilieri, ricevuto ordine di contrattaccare numerose forze ribelli assedianti un presidio, usciva alla testa dei suoi ascari e respinto l'avversario lo inseguiva, conquistando le posizioni da cui il nemico con intenso fuoco batteva le linee. Manovrando attraverso terreno scoperto e battuto, dava prova di valore e capacità. — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

De Riu Ermanno di Giuseppe e di Scano Maria, nato a Bosa (Nuoro) il 5 maggio 1899, tenente s.p.e. del 1° battaglione indigeni — Comandante di plotone mitraglieri, accortosi di una pericolosa infiltrazione avversaria, d'iniziativa, alla testa dei propri porta munizioni, assaltava il nemico mettendolo in fuga e catturando due prigionieri. — Monte Cianquarà, 22 luglio 1936-XIV.

Formisano Federico di Michele e di Gravier Elvira, nato a Milano il 1° giugno 1903, tenente complemento del VII battaglione indigeni. — Comandante di plotone di rincalzo, guidava il proprio reparto in linea con capacità e slancio, attraverso zona intensamente battuta. Iniziato il ripiegamento, si offriva di rimanere in retroguardia, assolvendo brillantemente il compito assegnatogli. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Foschini Vittorio di Francesco e di Grassi Giannina, nato a Reggio Emilia il 13 luglio 1905, sottotenente complemento del gruppo di formazione battaglioni indigeni. — Ufficiale addetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, compiva con otto eritrei una ricognizione di tre ore in territorio occupato e tenuto da ribelli. Spintosi per otto chilometri innanzi, affrontava nuclei avversari per indurli alla sottomissione; altri ne raggiungeva, da solo, a cavallo con bell'esempio di sprezzo del pericolo. Forniva al comando elementi sulla situazione fino allora non chiaramente conosciuta, dava agli ascari chiaro esempio di valore. — Ancober, 21 giugno 1936-XIV.

Galbi Agostino fu Luigi e fu Bafico Estella, nato a Bologna il 1° luglio 1891, tenente colonnello s.p.e. del XIII battaglione eritrei. — Comandante di battaglione eritreo sventava, prevenendolo con azione abile di comando, un attacco di sorpresa preparato dai dissidenti della zona di Ancober contro il presidio italiano. Attaccato sulle posizioni che presidiava, rompeva, con energica azione di manovra e di fuoco le formazioni nemiche e concorreva a ristabilire, in concorso con altro battaglione, la situazione militare della zona. — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Gallo Giuseppe fu Saverio e di Laudati Chiara, nato a Casamassima (Bari) il 14 luglio 1898, primo tenente s.p.e. del X battaglione indigeni. — Comandante di mezza compagnia, con perizia e slancio ammirevoli, tratteneva per 4 ore forti nuclei ribelli. Riunitosi al resto della compagnia su altra posizione, ne organizzava la difesa, contenendo a lungo rilevanti forze avversarie finchè le respingeva, infliggendo loro gravi perdite. — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Genovese Angelo di Salvatore e di Boscarino Lucia, nato a Siracusa il 15 maggio 1911, tenente s.p.e. del 1° battaglione indigeni. — Per sottrarre le salmerie della compagnia al fuoco di un forte nucleo di ribelli, d'iniziativa si lanciava all'assalto alla testa del suo plotone, riuscendo a mettere in fuga il nemico che lasciava alcuni morti sul terreno. — Sciogorà, 22 luglio 1936-XIV.

La Macchia Enrico di Antonio e di Mercuri Elena, nato a Roma il 16 agosto 1907, sottotenente medico complemento del VI battaglione indigeni. — Ufficiale medico di un battaglione eritreo, durante un combattimento, per due volte si portava in prima linea a curare due feriti gravi momentaneamente intrasportabili. Fatto segno a fuoco del nemico con calma e spirito di abnegazione, continuava nella sua opera, portandola a fine. — Zona Eccerié - Sciogorà, 20 luglio 1936-XIV.

Lupi Tommaso di Crescenziano e fu Fornari Alessandra, nato a Subiaco (Roma) il 26 dicembre 1899, sottotenente complemento del X battaglione indigeni. — Comandante di mezza compagnia di retroguardia, teneva arditamente testa all'avversario, contribuendo con il suo valore a mantenere compatta l'efficienza del reparto provato da otto ore di combattimento ed efficacemente concorrendo a dare sicurezza alla colonna. — Ancober - Debra Brehan. 6 giugno 1936-XIV.

Pittaluga Arturo, nato l'8 giugno 1905, primo segretario coloniale del Governo Generale A. O. I. — Funzionario coloniale, durante le giornate dell'attacco dei ribelli in Addis Abeba, si comportava in modo lodevole portandosi con sprezzo del pericolo in un settore particolarmente impegnato per dare la sua opera serena e coraggiosa. — Addis Abeba, 28-29 luglio 1936-XIV.

Quaglia Carlo di Pietro e di Ferrero Irma, nato a Roma il 17 maggio 1903, capo ufficio politico Forze armate dell'Harrar. — Durante tutto il periodo delle operazioni per l'occupazione del territorio dell'Harrar, del Cercer, degli Arussi e Bale, quale capo dell'ufficio politico delle Forze armate, in numerose escursioni aeree e terrestri in zone ancora infestate dai ribelli, dava prova di serenità, sangue freddo ed assoluto sprezzo del pericolo, riuscendo a conseguire notevoli risultati per la pacificazione dei territori. — A. O. I., 25 marzo 1937-XV.

Sciuto Sebastiano fu Alfio e di Solafia Giuseppina, nato a Catania il 5 settembre 1897, tenente complemento del 1° battaglione indigeni. — Comandante di plotone M. P., in più combattimenti, dava costante prova di audacia, sprezzo del pericolo, pronta iniziativa. Durante un'azione offensiva, alla testa dei suoi uomini si lanciava arditamente all'assalto, in cooperazione coi plotoni fucilieri, contribuendo validamente alla riuscita dell'azione. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Dobogoggio - Sciogorà - Argarà, 20-21-22 luglio 1936-XIV.

Vigna Giuseppe di Stanislao e di Prato Carmela, nato a Casole Bruzio (Cosenza) il 17 settembre 1897, tenente complemento del 1° battaglione indigeni. — Comandante di compagnia fucilieri fiancheggiante una colonna in ricognizione in territorio ribelle, seppe, manovrando abilmente con attacchi e contrattacchi, tener lontano l'avversario che con ostinatezza, cercava di attaccare la colonna. Ufficiale valoroso e di alto esempio. — Regione Sciogorà, 22 luglio 1936-XIV.

Wais Francesco di Alfonso, nato a Romegno (Treviso) il 25 maggio 1905, sottotenente di complemento del VII battaglione indigeni. — Comandante di plotone mitraglieri si distingueva in combattimento per perizia nell'impiego delle armi. Sostituiva un tiratore per perseverare nell'accompagnamento di reparti fucilieri. — Addis Abeba, 2 agosto 1936-XIV.

(2924)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 1183.

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, che apporta modificazioni alle disposizioni tributarie sulle concessioni governative;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti sulla pesca;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è aggiunto il seguente comma:

« E' data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle comunicazioni, sentita la locale Commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle provincie ex austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi ».

L'art. 5 del detto testo unico è sostituito dal seguente:

« Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Commissione locale di pesca ed il Comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.

« La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonchè il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto per le acque dolci e delle Capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Fino all'emanazione delle norme ministeriali di cui al 1° comma continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia.

Al 1° comma dell'art. 6 del testo unico medesimo alle parole: « materie esplodenti » sono aggiunte quelle « nonchè con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento ».

Art. 2.

All'art. 8 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è sostituito l'articolo che segue:

« I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'art. 22, non si applicano nei confronti del personale del Regio Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi stabilimenti ittiogenici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca ».

Nel 1° comma dell'art. 11 dell'accennato testo unico: alle parole « i concessionari avranno diritto di esercitare, sotto il controllo del Ministero, per il periodo di sei anni la pesca esclusiva » sono sostituite le parole: « Ai concessionari potrà essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15 ».

All'art. 14 del medesimo testo unico viene sostituito quello seguente:

« Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari ».

Al detto testo unico è aggiunto il successivo art. 15 *bis*.

Art. 15-*bis*: « Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del Prefetto della rispettiva Provincia ».

Il terzo comma dell'art. 18 del testo unico suindicato è soppresso.

Art. 3.

L'art. 22 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dall'articolo di cui appresso:

« Chiunque eserciti la pesca nelle acque dolci pubbliche o private del Regno a scopo di lucro e per trarne, in tutto od in parte, i mezzi del proprio sostentamento, è considerato pescatore di mestiere.

« Fuori del caso previsto nel comma precedente, chiunque eserciti la pesca in acque dolci pubbliche o private comunicanti con quelle pubbliche, è considerato pescatore dilettante.

« Per l'esercizio delle suddette attività occorre avere ottenuta speciale licenza prefettizia in conformità delle norme dell'articolo seguente. Le Prefetture tengono un registro dei pescatori di mestiere ed un registro dei pescatori dilettanti.

« Durante l'esercizio della pesca è fatto obbligo di essere muniti del documento di licenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi, nonchè gli addetti alla piscicoltura nelle risaie »

Al detto testo unico vengono aggiunti i successivi articoli 22 *bis* e 22-*ter*.

« Art. 22-*bis*. — Per ottenere il rilascio della licenza occorre presentare apposita domanda al Prefetto. La licenza ha la validità di un anno dalla data del rilascio. Essa viene rilasciata unita ad un libretto-tessera di riconoscimento. La tassa annua di concessione governativa è stabilita in L. 15 per la pesca di mestiere, in L. 20 per la pesca di diletto esercitata con la canna, con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato, ed in L. 80 per la pesca di diletto esercitata con altri attrezzi.

« Per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con la canna o la bilancia delle dimensioni descritte e che sono iscritti nelle Organizzazioni giovanili del Regime, la tassa è ridotta a L. 10.

« Oltre all'importo della tassa di licenza è dovuta la quota annua di L. 10 al locale Consorzio per la tutela della pesca, ove nella zona sia stato costituito tale ente in forma obbligatoria.

« Per gli stranieri in soggiorno nel Regno si fa luogo da parte delle Regie prefetture al rilascio di una speciale licenza, che non è accompagnata dal libretto-tessera. Essa ha la validità di un mese e viene concessa previo versamento della tassa di L. 8.

« Sulle licenze e sul registro esistente presso la Prefettura debbono, a cura della Prefettura stessa, essere trascritte le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia di pesca. A tale effetto è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla Prefettura competente le sentenze relative ai reati di pesca.

« E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, ove occorra, ulteriori limitazioni circa l'uso degli attrezzi da pesca da parte di dilettanti, nonchè di stranieri.

« Art. 22-*ter*. — È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, di concerto con quello delle comunicazioni, che l'obbligo di corrispondere la quota annua di L. 10, di cui al precedente art. 22 *bis*, al locale Consorzio per la tutela delle pesca sia esteso, per le zone ove tale provvedimento si ritenga necessario, ai pescatori, che, debitamente autorizzati alla pesca marittima, esercitino tale attività anche nelle lagune, nei laghi, negli stagni, nei canali ed in ogni altro bacino o corso d'acqua salato o salmastro ».

Art. 4.

Ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 33 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito il comma di cui appresso:

« Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da L. 500 a L. 2000, per quella all'articolo 6, secondo comma, l'ammenda da L. 200 a L. 1000, infine per quelle all'articolo 7 l'ammenda da L. 500 a L. 1000 ».

L'art. 35 del testo unico accennato è soppresso e l'art. 36 del testo unico medesimo è sostituito dall'articolo seguente:

« Art. 36. — In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'articolo 9 si applica l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9.

« Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da L. 500 a L. 5000 ».

Al secondo comma dell'art. 37 dello stesso testo unico sono sostituiti i commi che seguono:

« Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418:

a) se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 20 a L. 40;

b) se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 100 a L. 200 ».

Il penultimo comma dell'art. 37 accennato è soppresso.

Art. 5.

L'art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, è modificato come segue:

« Art. 6. — Il comma terzo della nota apposta al n. 20 della tabella *A* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, è sostituito dal seguente:

« Colui che senza avere effettuato il pagamento della tassa di licenza esercita la pesca in acque dolci è punito con la pena pecuniaria da un minimo pari a due volte la tassa ad un massimo pari a quattro volte la tassa stessa ».

Art. 6.

Alla prima riga dell'art. 38 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono soppresse le parole in parentesi: « parte prima », ed alla terza riga alle parole: « portate da altre leggi » sono sostituite quelle: « stabilite dalla presente e da altre leggi ».

Nel terzo comma del medesimo articolo alle parole: « materie velenose » sono aggiunte quelle: « o con la corrente elettrica ».

Il primo comma dell'art. 40 del testo unico accennato è completato come segue:

« Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 28 marzo 1936, n. 1418, sono denunciate anche all'Intendenza di finanza ».

Art. 7.

All'art. 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito il seguente:

« Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è comminata la sola pena dell'ammenda, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'Autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa.

« La domanda di oblazione è diretta al comandante la Regia Capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al Prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.

« In questo ultimo caso il Prefetto richiede sulla domanda il parere del locale Consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.

« Eseguito il deposito il Comandante la R. Capitaneria di porto ovvero il Prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'Autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa Autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni; l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto.

« La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore ».

Art. 8.

Al comma lettera *e*) dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito quello seguente:

« *e*) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del Demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di L. 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le Società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonchè l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ».

Agli articoli 53, 54, 55 e 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 53. — Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di Consorzi per la tutela della pesca. Tali enti sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essi hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio ».

« Art. 54. — I Consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste per determinate zone del territorio nazionale, o per lo svolgimento di particolari attività ».

« Art. 55. — I Consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza costituito da due componenti, uno dei quali nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche e l'altro dalla Consulta di cui al segnente articolo.

« I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'Ufficio di presidenza ».

« Art. 56. — Presso ogni Consorzio per la tutela della pesca è costituita una Consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente.

« Fanno parte della Consulta:

a) un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

b) un funzionario del Genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle Federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;

d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal Prefetto della Provincia ove il Consorzio ha la sua sede sociale;

e) un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai Consorzi che svolgono la loro attività su acque salse e salmastre.

« Gli statuti dei singoli Consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate ».

Art. 9.

All'articolo 58 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito il seguente:

« Le guardie giurate dipendenti dai Consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse, (R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62) quando l'attività del Consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una Provincia, possono essere autorizzate dal Prefetto competente, previo nulla osta degli altri Prefetti interessati, ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del Consorzio stesso ».

Nell'art. 61 del testo unico medesimo alle parole: « di sciogliere il relativo Consiglio di amministrazione » sono sostituite quelle: « di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente ».

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare, in un nuovo testo unico, le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del detto testo unico o riguardanti materia in esso disciplinata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 1184.

Trattamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e postmilitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, contenente le norme sull'istruzione premilitare;
Vista la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2151, che istituisce la istruzione post-militare;
Vista la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 405, che reca varianti alla legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, predetta;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di stabilire il trattamento economico a favore dei partecipanti ai corsi di istruzione premilitare e post-militare e degli istruttori dei corsi stessi, che riportino infortuni durante le esercitazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che, partecipando ai corsi d'istruzione pre-militare e post-militare a tenore delle leggi 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150 e n. 2151, subiscono infortuni durante lo svolgimento e per causa diretta delle istruzioni stesse, hanno diritto, a carico dell'erario, al trattamento di cui al successivo art. 3, salvo il disposto del seguente art. 2.

Lo stesso trattamento compete agli istruttori dei detti corsi, quando si verifichino per essi le condizioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 3 non compete qualora gli infortunati possano fruire, a seguito e in conseguenza dell'infortunio, di altro trattamento economico o di quiescenza a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, salvo beninteso il diritto di opzione ed il conseguimento in ogni caso della indennità stabilita per i casi di inabilità temporanea.

Art. 3.

Il trattamento spettante ai termini dei precedenti articoli è il seguente:

in caso di inabilità temporanea e per tutta la durata di questa: indennità giornaliera di L. 15, da ridursi a L. 10, se l'infortunato viene ricoverato in un ospedale militare, e a L. 12, se l'infortunato fruisca di cure ambulatorie presso sanatori militari;

in caso d'invalidità permanente parziale: indennità per una volta tanto di L. 5000, se l'invalidità è valutata dal 10 al 30 per cento, di L. 10.000, se l'invalidità è valutata dal 30 al 50 per cento, di L. 15.000, se l'invalidità è valutata dal 50 al 75 per cento e di L. 20.000, se l'invalidità è valutata ad oltre il 75 per cento;

in caso di morte: indennità per una volta tanto di L. 10.000 da liquidarsi in ordine di precedenza a favore del coniuge superstite, ancorchè separato, ma con diritto agli alimenti, dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, dei genitori e, in mancanza dei suddetti, a favore dei congiunti ascendenti, discendenti e collaterali — non oltre il grado secondo — che erano a carico totale o parziale del defunto.

Art. 4.

La richiesta scritta di accertamenti sanitari ai fini del presente decreto deve essere fatta entro il termine improrogabile di venti giorni dalla data in cui l'infortunio ebbe a verificarsi, al comando competente.

Le indennità spettanti devono essere richieste dall'infortunato o, in caso di morte, dagli aventi causa, entro sei mesi dalla data dell'infortunio, sotto pena di decadenza.

Tale termine però è prorogato sino al massimo di un anno qualora allo scadere dei sei mesi dalla data dell'infortunio non si siano potuti ottenere, sulla base degli accertamenti medico-legali di cui al successivo art. 5, definitivi elementi di giudizio.

Le dette indennità non possono essere nè cedute, nè pignorate, nè sequestrate.

Art. 5.

Gli accertamenti medico-legali diretti a stabilire la causa dell'infortunio o del decesso, nonchè la durata della inabilità temporanea o la misura della invalidità permanente, saranno effettuati secondo le norme prescritte dal R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 1024, e successive modificazioni, in quanto applicabili ai casi previsti dal presente decreto ed opportunamente adattate in sede di emanazione del regolamento di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

L'inabilità di ogni grado o la morte prodotte durante lo svolgimento e per causa diretta delle istruzioni pre-militari e post-militari danno luogo nei confronti dello Stato unicamente al trattamento previsto dal presente decreto.

È esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro.

Art. 7.

Le disposizioni sopra citate hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle leggi 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150 e n. 2151.

Art. 8.

Il Ministro per la guerra, di concerto col Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica, provvederà per la emanazione del regolamento, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 1185.

Aumento del premio di smobilitazione ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze armate rimasti in servizio in A.O.I. dopo il 5 maggio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, concernente il trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato, dislocato nelle colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette colonie;

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, che concede ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze armate, mobilitati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo un premio di smobilitazione all'atto del loro rimpatrio, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1553;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il premio di smobilitazione ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze armate che avendo conseguito il diritto al premio di smobilitazione siano rimasti dislocati in Africa Orientale per almeno sei mesi oltre la data del 5 maggio 1936-XIV;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze armate dello Stato che, avendo conseguito diritto al premio di smobilitazione secondo le norme fissate dal R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, siano rimasti dislocati in Africa Orientale oltre la data del 5 maggio 1936-XIV per almeno sei mesi, il detto premio è concesso nella seguente misura:

Sottufficiali	L. 656
Graduati	» 544
Soldati	» 489

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1938-XVI non è ammesso, per i militari indicati nel precedente articolo ancora in servizio in Africa Orientale Italiana, il cumulo fra il premio di smobilitazione e il trattamento economico per la licenza coloniale ad essi eventualmente spettante. All'atto del rimpatrio ai militari predetti sarà corrisposto quello dei due trattamenti che risulterà più favorevole.

Il divieto del cumulo non riguarda il caso in cui, secondo gli ordinamenti vigenti, la licenza ordinaria coloniale sia concessa per motivi di salute, a seguito di infermità contratta per cause di servizio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 1186.

Assegnazione temporanea di ufficiali in congedo ai tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, che autorizza temporaneamente l'assegnazione di ufficiali ai tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1938-XVII, l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, quale risulta emendato con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, è sostituito dal seguente:

« È prorogata, fino a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, degli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito di cui agli articoli 1 e 2 del predetto decreto ».

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 25. - MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 1187.

Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, quale risulta modificato dal R. decreto 24 aprile 1935-XIII, n. 652;

Ritenuta la opportunità di modificare, in relazione alle attuali esigenze, la composizione della Commissione incaricata della funzione consultiva suddetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, quale risulta sostituito dall'articolo unico del R. decreto 24 aprile 1935-XIII, n. 652, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente e, a seconda dei casi, così costituita:

Presidente:

un generale di Corpo d'armata comandante designato di Armata o comandante di Corpo d'armata in servizio permanente.

Membri effettivi:

Per le proposte di competenza del Ministro per la guerra:

due generali del Regio esercito in servizio permanente;
un ammiraglio in servizio permanente;
un generale della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo.

Per le proposte di competenza del Ministro per la marina:

tre ammiragli in servizio permanente;
un generale della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo.

Per le proposte di competenza del Ministro per l'aeronautica:

tre generali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo;
un ammiraglio in servizio permanente ».

Nello stesso articolo 2, secondo comma, è soppressa la frase « in servizio permanente effettivo ».

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un ufficiale superiore del Regio esercito in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, designato dal Ministro per la guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1938-XVI, n. 1188.

Aggiornamento delle norme vigenti circa le indennità agli ufficiali insegnanti negli istituti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1186, che disciplina le indennità spettanti agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1362, che stabilisce l'importo delle indennità d'insegnamento, ne fissa il numero globale e conferisce facoltà al Ministero della guerra di ripartirle fra i vari istituti militari e corsi;

Ritenuta la necessità di elevare il numero delle indennità disponibili, in dipendenza dell'aumentato numero di istituti e corsi nonchè dello sviluppo assunto dai programmi d'insegnamento;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1362, è sostituito dal seguente:

« Il numero delle indennità d'insegnamento resta globalmente fissato in sessantacinque di prima categoria, ottantasei di seconda categoria e centocinque di terza categoria, con facoltà al Ministero della guerra di ripartirle fra i singoli istituti e corsi ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° ottobre 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 luglio 1938-XVI, n. 1189.
Proroghe e modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli alcoli, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1003;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 767;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare temporaneamente il regime fiscale dell'alcole di 2ª categoria e di modificare la misura dei diritti erariali su quello di 1ª categoria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abbuono di fabbricazione di L. 100 e il premio di denaturazione di L. 150, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 3, continueranno ad essere accordati fino al 30 novembre 1939.

Art. 2.

Sull'alcole di 1ª categoria saranno corrisposti i seguenti diritti erariali:

1) L. 95 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole e il sorgo, e destinato a carburante;

2) L. 235 e L. 165 per ettanidro di alcole, ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole e il sorgo, e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta;

3) L. 140 e L. 70 per ettanidro di alcole da bietole, destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

4) L. 45 per ettanidro di alcole da sorgo, destinato ad usi diversi dalla carburazione.

Art. 3.

L'alcole da bietole, residuato dalle precedenti campagne e ancora giacente nelle fabbriche, potrà essere estratto entro il 31 agosto 1938 per qualsiasi destinazione senza pagamento di diritti erariali.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 43. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in una zona della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona di Campagnano (Roma), dell'estensione di ettari 3500 circa;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934 e 29 luglio 1935, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35 e 1935-36;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1935, con cui detta zona è stata ridotta di circa 3500 ettari;

Visti i decreti Ministeriali 1° settembre 1936 e 19 luglio 1937, con cui detto divieto è stato nuovamente prorogato per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, nella zona di Campagnano (Roma), delimitata dai confini sotto indicati, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39:

a nord-ovest, da una linea che nei pressi del Ponte del Pavone sulla via Cassia segue la carrareccia che incontra il Fosso del Pavone fino in prossimità del Torraccio di Stracciacappa;

ad ovest, da questa località costeggiando l'alveo dell'antico Lago di Stracciacappa presso il Fontanile, rasentando le pendici occidentali di Monte Casale, di Monte S. Angelo e di Monte S. Andrea e raggiungendo la strada che conduce a Cesano;

a sud, da questa località fino all'incontro della via Cassia;

ad est, dalla via Cassia fino all'incontro della carrareccia nei pressi del Ponte del Pavone.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona di terreno compreso nei comuni di Carinola, Sessa Aurunca e Mondragone, e limitato da una linea tracciata dalla ferrovia Gaeta-Sparanise (Cascano), fino quasi al mare, protendendosi per circa 11 chilometri da nord-est a sud-ovest e culminante a m. 812 col monte Massico;

Visti gli altri decreti Ministeriali, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Napoli ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 9 maggio 1933, 25 luglio 1934 e 10 marzo 1937, in una zona della provincia di Napoli, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Napoli, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(2988)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona del Gran Sasso (Aquila), dell'estensione di ettari 5000 circa, delimitata dal seguente confine:

Partendo a valle dell'abitato di Assergi (m. 956) segue lungo il confine orientale: Valle Fredda, per risalire, lungo il rio Tre Valloni, a cima Portella (m. 2388), poco più ad est della funivia del Gran Sasso; da monte Portella il confine taglia a nord cima Cefalone (m. 8532) da dove prosegue verso ovest lungo il crinale dei monti Malecoste, Camarda, Ienca e S. Franco (dai 2000 a 2500 metri); da monte S. Franco il confine scende lungo il fianco occidentale di monte Stabbiata (m. 1652) e da qui segue il versante meridionale di monte Aragno (m. 1556) per ricongiungersi ad Assergi verso oriente;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 15 giugno 1936 e 21 maggio 1937, nella zona del Gran Sasso (Aquila), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2990)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1938-XVI.
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Brindisi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda in data 4 luglio 1938-XVI, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura chiede di essere autorizzata ad accettare dal comune di Brindisi la donazione di un appezzamento di terreno, sito in Brindisi, località Cappuccini, di mq. 1073, riportato in catasto al foglio 52, particella numero principale 658, e da adibire per la costruzione di un posto di ristoro e ricovero dei mietitori;

Visti gli atti di istruttoria;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 aprile 1937, n. 1004, convertito nella legge 10 gennaio 1938, n. 164;

Decreta:

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è autorizzata ad accettare dal comune di Brindisi la donazione del terreno sopra descritto.

Roma, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(2926)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1938-XVI.
Applicazione per l'anno 1938 di un contributo sindacale a carico degli esercenti cave, segherie e laboratori di marmi e pietre nelle province di Massa-Carrara e Lucca.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Viso il decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936, n. 96, col quale viene pubblicato l'accordo economico collettivo del 17 dicembre 1935-XIV per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;

Viste le deliberazioni adottate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive e della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzioni;

Sentite le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e riconosciuta la necessità dell'applicazione di un contributo da destinare al funzionamento di uno speciale servizio per l'applicazione dell'accordo economico collettivo suddetto;

Decreta:

È autorizzata per l'anno 1938 l'applicazione di un contributo a carico degli esercenti cave, segherie e laboratori di marmi e pietre nelle provincie di Massa-Carrara e Lucca, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie estrattive e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiale da costruzioni, da destinare al funzionamento di uno speciale servizio per l'applicazione degli accordi economici per la compravendita e la segatura dei marmi apuani.

La misura del contributo è stabilita nella quota di L. 1 per tonnellata di marmo greggio, segato e lavorato (bianco o colorato) e per tonnellata di pietra da taglio venduta o comunque spedita fuori della zona apuana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(2927)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1938-XVI.
Ruolo suppletivo di contribuenza di alcuni Istituti fascisti autonomi per le case popolari a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti medesimi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413;

Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici e Finanze in data 30 settembre 1937-XV, n. 9252, che determina la misura del contributo per l'anno XVI da corrispondersi dagli Enti consorziati a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma;

Visto il ruolo suppletivo di contribuenza in data 7 luglio 1938-XVI predisposto dal precitato Consorzio nazionale;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo l'annesso ruolo suppletivo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per l'esercizio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1938-XVI.

Il presente decreto e l'annesso ruolo suppletivo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Ruolo suppletivo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari per l'anno 1937-38-XVI.

RIASSUNTO DEL RUOLO SUPPLETIVO DI CONTRIBUENZA

ALIQUOTA			TOTALE CONTRIBUTO	DATA DI PAGAMENTO
0,35 ‰	0,25 ‰	0,15 ‰		
14.355,70	—	—	14.355,70	29 luglio 1938-XVI

Tabella di contribuenza approvata con decreto interministeriale, Lavori pubblici e Finanze, in data 30 settembre 1937-XV, n. 9252.

Sui primi 50.000.000 di patrimonio il . . . . 0,35‰
Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000 il 0,25‰
Sulle somme superiori ai 100.000.000 il . . . . 0,15‰

Numero d'ordine	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	Data di costituzione o riconoscimento	Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale	Patrimonio immobiliare — Bilancio	Patrimonio immobiliare — Importo	Contributo — sui primi 50 milioni di patrimonio 0,35 ‰	Contributo — sulle somme superiori ai 50 fino ai 100 milioni 0,25 ‰	Contributo — sulle somme superiori ai 100 milioni 0,15 ‰	Contributo — Totale	Data di pagamento	NOTE
1	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ancona	R. D. 13-12-1937	18-1-1938	Atto costit.	568.000 —	155,05	—	—	155,05	29-7-1938	Rateo per 284 giorni
2	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ascoli Piceno	D. M. 25-10-1937	14-12-1937	1937	4.412.385,77	1.349,75	—	—	1.349,75	29-7-1938	Rateo per 319 giorni
3	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Brescia	D. M. 18-3-1938	1-7-1938	Atto costit.	1.850.000 —	212,40	—	—	212,40	29-7-1938	Rateo per 120 giorni
4	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Caltanissetta	R. D. 31-3-1938	27-5-1938	Atto costit.	664.856,60	97,65	—	—	97,65	29-7-1938	Rateo per 155 giorni
5	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Campobasso	R. D. 9-12-1937	18-1-1938	Atto costit.	70.540 —	19,30	—	—	19,30	29-7-1938	Rateo per 284 giorni
6	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Catania	D. M. 22-2-1938	22-4-1938	1937	14.239.505,24	2.593,50	—	—	2.593,50	29-7-1938	Rateo per 190 giorni
7	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ferrara	D. M. 25-10-1937	7-1-1938	1937	10.439.188 —	2.953,85	—	—	2.953,85	29-7-1938	Rateo per 205 giorni
8	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Gorizia	D. M. 4-4-1938	30-5-1938	1937	3.322.600 —	483,85	—	—	483,35	29-7-1938	Rateo per 152 giorni
9	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lucca	D. M. 14-10-1937	21-3-1938	1937	1.000.000 —	210,90	—	—	210,90	29-7-1938	Rateo per 222 giorni
10	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Novara	D. M. 12-1-1938	24-3-1938	1937	2.720.874,85	569,40	—	—	569,40	29-7-1938	Rateo per 219 giorni
11	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pisa	R. D. 9-12-1937	10-2-1938	Atto costit.	1.967.588 —	490,70	—	—	490,70	29-7-1938	Rateo per 261 giorni
12	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Rieti	R. D. 9-12-1937	11-1-1938	Atto costit.	75.000 —	20,40	—	—	20,40	29-7-1938	Rateo per 291 giorni
13	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Salerno	D. M. 15-10-1937	15-1-1938	1937	1.534.920 —	421,90	—	—	421,90	29-7-1938	Rateo per 287 giorni
14	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Sassari	D. M. 9-10-1937	18-11-1937	1937	2.086.570,60	690 —	—	—	690 —	29-7-1938	Rateo per 345 giorni
15	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Terni	D. M. 28-12-1937	14-3-1938	1937	1.624.996,54	354,95	—	—	354,95	29-7-1938	Rateo per 220 giorni
16	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Treviso	D. M. 6-12-1937	25-2-1938	1937	9.244.000 —	2.179,55	—	—	2.179,55	29-7-1938	Rateo per 246 giorni
17	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Udine	D. M. 22-2-1938	27-5-1938	1937	10.340.717,02	1.536,05	—	—	1.536,05	29-7-1938	Rateo per 155 giorni
18	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Viterbo	R. D. 15-11-1937	5-1-1938	Atto costit.	60.000 —	17 —	—	—	17 —	29-7-1938	Rateo per 297 giorni
					Totale . . .	66.231.748,62	14.355,70	—	—	14.355,70		

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(2899)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo di credito comunale e provinciale

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a due titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario presentati per il rimborso. Ricevuta mod. 241, n. 94 d'ordine, rilasciata in data 10 gennaio 1938 dall'Intendenza di finanza di Genova a favore di Paolo Nicolò Botto fu Domenico relativa ai titoli di Credito comunale e provinciale n. 12459 e n. 21860 del capitale nominale di L. 1000 ciascuno.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento sul Credito comunale e provinciale approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà al rimborso dei titoli predetti senza obbligo di restituzione della ricevuta relativa, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: BONANNI.

(2941)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Media dei cambi e dei titoli

del 4 agosto 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,95
Francia (Franco)	52,10
Svizzera (Franco)	434,25
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,45
Danimarca (Corona)	4,1495
Norvegia (Corona)	4,6705
Olanda (Fiorino)	10,3725
Polonia (Zloty)	357,50
Portogallo (Scudo)	0,845
Svezia (Corona)	4,792
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73 —
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,825
Id. Id. 5 % (1936)	92,90
Rendita 5 % (1935)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Media dei cambi e dei titoli

del 5 agosto 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,03
Francia (Franco)	52,15
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,92
Cecoslovacchia (Corona)	65,57
Danimarca (Corona)	4,153
Norvegia (Corona)	4,6745
Olanda (Fiorino)	10,385
Polonia (Zloty)	357, 0
Portogallo (Scudo)	0,8457
Svezia (Corona)	4, 96
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 0
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,05
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51, 25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68, 25
Id. Id. 5 % (1936)	93, 25
Rendita 5 % (1935)	93, 0
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(*pubblicazione*). Avviso n. 5.

Con domande in data 19 maggio 1938-XVI il signor Neri Alfredo fu Antonio, domiciliato in Roma, via del Tritone n. 102, presso ditta Buonaccorsi, ha chiesto il tramutamento al portatore, previo svincolo, della rendita prestito redimibile 3,50 per cento (1934) numero 432366 di L. 15.000 capitale nominale, e la traslazione al suo nome di altre tre rendite prestito redimibile 3,50 per cento (1934) nn. 111406, 275704, 432365, rispettivamente del capitale nominale di L. 10.000, L. 7000, L. 35.000: rendite tutte intestate a Buonaccorsi Ferdinando fu Francesco, domiciliato a Roma, ora defunto.

A tergo dei relativi certificati esistono le dichiarazioni di cessione, sottoscritte dal titolare in data 2 gennaio 1936-XIV e firma autenticata dal notaio Antonio Ventura di Roma, a favore del richiedente, Neri Alfredo fu Antonio, le cui generalità risultano in parte (nome e paternità) scritte su abrasione eseguita mediante reagenti chimici, senza che della precedente scritturazione sia rimasta traccia alcuna.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alle chieste operazioni di tramutamento e di traslazione, nell'interesse del predetto signor Neri Alfredo fu Antonio.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2747)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Acciano (Aquila), Baselice (Benevento), Foglianise (Benevento), Fragneto l'Abate (Benevento), Melissa (Catanzaro), Carbone (Potenza), S. Chirico Raparo (Potenza), Trecchina (Potenza) e Stio (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

De Paolis cav. Silvio di Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Acciano (Aquila);

Marsullo De Colellis cav. avv. Antonio fu Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Baselice (Benevento);

Boscaino Luigi fu Mariano, per la Cassa comunale di credito agrario di Foglianise (Benevento);

Rossi Matteo di Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Fragneto l'Abate (Benevento);

Sciumbata Domenicantonio fu Andrea, per la Cassa comunale di credito agrario di Melissa (Catanzaro);

Carusi Luigi fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza);

De Nile dott. Domenico fu Egidio, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Chirico Raparo (Potenza);

Mordente dott. Biagio di Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza);

D'Ambrosio Giuseppe fu Gerardo, per la Cassa comunale di credito agrario di Stio (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(2945)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari), Bortigali (Nuoro), Fonni (Nuoro), Orgosolo (Nuoro), Villagrande (Nuoro), Bottida (Sassari) e Bonorva (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Mancosu Federico per la Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari);

Caggiari Piras Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro);

Carboni Cadau Michele, per la Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro);

Licheri cav. Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro);

Melis Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Villagrande (Nuoro);

Bonu Pietro Maria, per la Cassa comunale di credito agrario di Bottida (Sassari);

Pinna Mundula Nicolò, per la Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(2946)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno), Falvaterra (Frosinone), Serrapetrona (Macerata), Serravalle del Chienti (Macerata) e Cerreto di Spoleto (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Alessandrini Pacifico, per la Cassa comunale di credito agrario di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno);

Pompei cav. Evangelista, per la Cassa comunale di credito agrario di Falvaterra (Frosinone);

Salvi Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Serrapetrona (Macerata);

Lombi Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Serravalle del Chienti (Macerata);

Galiffa dott. Giulio, per la Cassa comunale di credito agrario di Cerreto di Spoleto (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(2947)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 35 posti di allievo ufficiale della Milizia forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;
Visti il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 236 di detto mese;
Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, che istituisce l'Accademia militare forestale;
Visto il R. decreto 28 giugno 1938-XVI, n. 1120;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 1938-XVI, n. 1908, 13/1.3.1;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esami a n. 35 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P.N.F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al P.N.F. (comprese le organizzazioni giovanili) senza interruzione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro di Stato, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 22° anno di età; questo limite è aumentato di cinque anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni.

c) certificato di stato libero di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante le operazioni militari in A. O. e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ha la statura non inferiore a m. 1,64, ed ha l'acutezza visiva normale cioè il « Visus » deve permettere di distinguere, senza uso di lenti, tutti i caratteri di prova dei comuni ottotipi (De Weker Snellen Baroffio) alla distanza di cinque metri;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

i) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, con l'indicazione dei punti riportati in ciascun esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della Milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati, dichiarati idonei alla visita medica, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso sarà nominata, a norma del regolamento, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica di cui all'art. 5 dovranno sostenere l'esame di concorso che consisterà in un tema scritto di coltura generale con particolare riguardo alla preparazione politica, e, nei limiti del programma del primo biennio di agraria, in una prova orale. Detti esami saranno iniziati, improrogabilmente il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a trenta risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i 18 trentesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno ammessi alla prova orale per la quale la Commissione esprimerà il giudizio di merito per gli idonei con punti da 18 a 30.

Art. 9.

Ultimati gli esami di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 la Commissione di cui all'art. 6 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a' sensi dell'art. 2 ed esprimerà il giudizio su essi con punti di merito da 18 a 30.

Art. 10.

Del procedimento degli esami di cui ai precedenti articoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) la classificazione di ciascun concorrente.

Art. 11.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 12.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare presso l'Accademia militare forestale.

Il corso di istruzione di cui sopra è quello stabilito dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, e art. 3 del R. decreto 28 giugno 1938-XVI, n. 1120, al termine del quale gli allievi ufficiali, conseguita la laurea in scienze forestali e superato l'esame finale di coltura militare, saranno nominati capi manipolo in S.P.E. nella Milizia nazionale forestale.

Art. 13.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione all'Accademia militare forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia nazionale forestale ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono applicabili agli allievi ufficiali tutte le norme che regolano, in materia, il personale della Milizia nazionale forestale.

Art. 14.

Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le disposizioni degli speciali regolamenti della Milizia nazionale forestale e delle norme interne dell'Accademia.

Art. 15.

Gli allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e alla stessa foggia prescritta per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino di oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale.

Art. 16.

Gli allievi saranno accasermati, gratuitamente, nei locali dell'Accademia.

Art. 17.

Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare agli allievi ufficiali verrà corrisposto esclusivamente un assegno annuo lordo di L. 6000.

Art. 18.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 19.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi d'istruzione sono a carico degli allievi.

Roma, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2996)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.